



Direzione Affari Legali e Generali

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/RF/AS/eb

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0061834 / 2017

Data: 30/11/2017

Rep: Decreti rettorali

Num: 1734/2017

IL RETTORE

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, comma 1, Autonomia delle Università;

VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

VISTO: lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711, e successive modifiche ed in particolare l'art. 13 e l'art. 14, comma 2, lettera f;

VISTA: la Legge 6 novembre 2012, n. 190, nota come "Legge anticorruzione" ed in particolare l'art. 1, comma 51 che ha introdotto l'art. 54 bis "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" al Decreto legislativo n. 165/2001;

VISTO: il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza delle amministrazioni pubbliche;

VISTO: il Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Università di Pisa per il triennio 2017/2019 (PTPC), confluito nel Piano Integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza 2017-2019 – Sezione III – ed in particolare l'allegato 3) al Piano che individua le misure di prevenzione della corruzione poste in programmazione nel periodo di riferimento;

ACCERTATO: che la misura volta alla tutela del dipendente che segnala illeciti, misura che il Piano nazionale anticorruzione (PNA) prevede come obbligatoria, è inserita tra le misure poste in programmazione e pianificazione dal sopra citato PTPC dell'Università di Pisa;

VISTE: inoltre, le Linee guida in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti adottate dall'ANAC con determinazione n. 6 dell'8 aprile 2015, che demandano alle singole amministrazioni l'adozione di misure concentrate volte alla tutela del segnalante;

RITENUTO: secondo anche quelle che sono le indicazioni dell'ANAC, di estendere la tutela dell'anonimato, che la legge circoscrive al personale dipendente, anche ad altre categorie di soggetti che intrattengono rapporti con l'ateneo per motivi di lavoro o di studio;

RITENUTO: pertanto, necessario predisporre il testo di un regolamento che disciplini la tutela del segnalante di condotte illecite;

VISTA: la delibera 29 giugno 2017, n. 205 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole al testo del regolamento per la tutela del segnalante di condotte illecite;

VISTA: la delibera 13 luglio 2017, n. 145 con la quale il Senato Accademico ha approvato il testo del regolamento;

DECRETA

Articolo 1

1. E'emanato il *Regolamento per la tutela del segnalante di condotte illecite*, allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale Informatico. Il presente decreto è inoltre consultabile sul sito web dell'ateneo.

IL RETTORE

Paolo Maria Mancarella

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL SEGNALANTE DI CONDOTTE ILLECITE

D.R. 30 novembre 2017, n. 61834 - Emanazione – pubblicato il 30 novembre 2017, in vigore dal 1 dicembre 2017

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite commesse dal personale durante lo svolgimento delle attività istituzionali.
2. Destinatario della presente procedura è, ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, il personale dipendente dell'Università che, in ragione del proprio rapporto di lavoro sia venuto a conoscenza di condotte illecite. Per personale dipendente si intende: il personale tecnico-amministrativo, i collaboratori ed esperti linguistici, il personale dirigente, il personale docente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
3. Al fine di incentivare l'emersione di fenomeni corruttivi, l'Università di Pisa assicura la tutela di riservatezza anche a coloro che, pur non essendo dipendenti dell'università, intrattengono con essa rapporti di collaborazione o di studio.

Articolo 2 - Oggetto della segnalazione

1. Le condotte che possono costituire oggetto di segnalazione sono, oltre a quelle che integrano fattispecie di reato contro l'amministrazione, gli atti o comportamenti, anche omissivi, contrari a leggi, regolamenti anche interni dell'ateneo, compreso il Codice etico e il Codice di comportamento, nonché situazioni di non corretta attività amministrativa, o improprio svolgimento dei compiti istituzionali da parte del personale dipendente dell'ateneo.
2. La segnalazione oggetto del presente Regolamento non riguarda rimozioni di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro.

Articolo 3 - Contenuto e modalità della segnalazione

1. La segnalazione deve essere indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPC) e presentata accedendo all'apposita piattaforma informatica presente nella Sezione "amministrazione trasparente" del sito dell'Università.
2. La segnalazione deve essere circostanziata e tempestiva. A tal fine deve contenere tutti gli elementi utili per consentire al RPC di procedere alle dovute e opportune verifiche e accertamenti. In particolare deve contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione del ruolo o funzione svolta nell'ambito dell'ateneo;
 - b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
 - c) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le presunte illecità;
 - d) se conosciute, le generalità o altri elementi utili ad identificare il soggetto/i che ha/hanno posto in essere la/e condotta/e oggetto di segnalazione;
 - e) l'indicazione, se noti, di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
 - f) ogni altra informazione utile che possa fornire riscontro della fondatezza della segnalazione.
3. L'amministrazione prenderà in considerazione anche segnalazioni anonime solo ove queste siano adeguatamente circostanziate, tali da far emergere fatti e situazioni riconducibili a contesti e soggetti determinati, e purché riferite a condotte di particolari gravità o ad aree esposte ad elevato rischio di corruzione. Tali segnalazioni non rientrano comunque nel campo di applicazione dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001.

Articolo 4 - Tutela della riservatezza del segnalante

1. Il servizio informatizzato garantisce la tutela di riservatezza e l'anonimato del segnalante. In particolare il sistema separa i dati anagrafici del segnalante dai dati del contenuto della segnalazione

mediante codici identificativi diversi, in modo da rendere visibile il contenuto della segnalazione solo in modalità anonima.

2. I dati identificativi del segnalante saranno secretati per tutta la durata del procedimento e potranno essere rivelati, su richiesta del RPC, solo nelle ipotesi di cui al successivo articolo 6.

Articolo 5 - Valutazione della segnalazione

1. La gestione della segnalazione e la verifica della sua eventuale fondatezza sono affidate al RPC che verrà coadiuvato dal responsabile dell'Ufficio legale e dal responsabile dell'ufficio svolgente attività di supporto al RPC. Nel corso dell'istruttoria ed in relazione alla specificità del caso, il RPC valuta la necessità di coinvolgere il/i Prorettore-Delegato/i dotati di competenze nella materia oggetto di segnalazione.

2. Il RPC effettua ogni attività necessaria a valutare la fondatezza della segnalazione e, qualora ne ravvisi la necessità, potrà chiedere al segnalante ulteriori elementi istruttori; l'interazione con il segnalante avviene attraverso il sistema informatizzato sempre garantendo l'anonimato e, quindi, con la massima riservatezza.

3. All'esito della valutazione:

- a) se la segnalazione risulti manifestamente infondata, il RPC ne dichiara l'infondatezza e ne dispone l'archiviazione;
- b) se la segnalazione risulti fondata, in relazione alla natura della violazione il RPC provvederà, alternativamente o congiuntamente a:
 - informare il Rettore, anche ai fini dell'avvio del procedimento disciplinare qualora la condotta illecita riguardi il personale docente o gli studenti, e/o all'avvio del procedimento per violazione del Codice etico;
 - comunicare l'esito all'ufficio procedimenti disciplinari (UPD) nel caso di condotta illecita posta in essere da personale tecnico amministrativo;
 - presentare denuncia all'autorità giudiziaria tramite il competente ufficio dell'amministrazione centrale;
 - inoltrare la segnalazione all'ANAC per gli ambiti di competenza;
 - informare il dirigente e, per le strutture didattiche, scientifiche e, di servizio, il Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della condotta illecita, anche al fine dell'adozione delle misure opportune.

4. Questa prima fase della procedura, volta alla verifica della fondatezza e valutazione della segnalazione dovrà concludersi entro 20 giorni dalla ricezione della segnalazione. Il termine è sospeso qualora si renda necessaria una più approfondita attività istruttoria, ivi compresa l'acquisizione di ulteriori elementi informativi dal segnalante.

Articolo 6 - Forme di tutela del segnalante

1. Le forme di tutela riconosciute al segnalante sono:

- a) obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante e sottrazione al diritto di accesso di cui ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo;
- b) divieto di discriminazione nei confronti del segnalante di cui ai successivi commi 8 e 9 del presente articolo.

2. Le forme di tutela di cui al punto a) riguardano i dipendenti dell'università di Pisa e chiunque effettui una segnalazione di condotta illecita. Le forme di tutela di cui al punto b) riguardano i dipendenti dell'Università di Pisa per quanto attiene le specifiche tutele riguardanti il divieto di discriminazioni previste dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001.

3. Fatta eccezione dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso.

4. L'identità del segnalante può essere rivelata, oltre che nel caso di acquisito espresso consenso, qualora ciò sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato o su richiesta dell'autorità giudiziaria.

5. Ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La sussistenza di tali condizioni di indispensabilità deve essere comprovata dall'incolpato in sede di audizione o mediante la presentazione di memoria difensiva. Ove ricorrano tali condizioni di indispensabilità della conoscenza ne deve essere data comunicazione all'interessato.

6. Ai sensi e per gli effetti di cui al medesimo dell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, la segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 2 e seguenti della legge 241/90.

7. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti alla tutela della riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi articolo 1, comma 14 della legge 190/2012, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

8. Non è tollerata alcuna forma di ritorsione o misure discriminatorie nei confronti del dipendente che segnala illeciti. Tra le misure discriminatorie sono da ricomprendere le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione.

9. Il dipendente che ritiene di aver subito una misura discriminatoria per il fatto di aver effettuato la segnalazione ne informa in maniera circostanziata il RPC. Il RPC, valutata la sussistenza di condotte discriminatorie, adotta i provvedimenti consequenziali.

Articolo 7 - Responsabilità del segnalante

1. La presentazione della segnalazione al solo scopo di nuocere all'amministrazione e/o ai suoi dipendenti è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento; resta ferma la responsabilità penale del segnalante nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie, ovvero la responsabilità civile nei casi di danno ingiusto causato con dolo o colpa grave.

Articolo 8 - Attività di monitoraggio

1. Nella relazione annuale che è tenuto a presentare, il RPC rende conto delle segnalazioni di illeciti ricevute, archiviate e processate e delle iniziative che sono state assunte o che intende assumere al fine di promuovere l'adozione di misure correttive di fenomeni corruttivi o di cattiva amministrazione. Il RPC relaziona altresì al rettore e/o al Nucleo di valutazione interna nelle sue funzioni di OIV, ogni qualvolta provenga richiesta da tali organi.

Articolo 9 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale Informatico.